

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 agosto 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 febbraio
2016, n. 036/Pres.

**Regolamento recante disposizioni attuative
in materia di commercio equo e solidale ai sensi
dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre
2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozi-
one del commercio equo e solidale).** (16R00191). *Pag.* 1

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2016, n. 8.

**Disposizioni per l'aggiornamento dei piani di
ambito e dei piani straordinari per i primi affi-
damenti del servizio. Modifiche alla l.r. 61/2014 e
alla l.r. 61/2007.** (16R00236) *Pag.* 4

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2016, n. 9.

**Riordino delle funzioni delle province e del-
la Città metropolitana di Firenze. Modifiche
alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e
68/2011.** (16R00237) *Pag.* 6

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2016, n. 10.

**Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in
Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994.** (16R00238) *Pag.* 13

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2016, n. 11.

**Istituzione per la gestione del Par-
co Nazionale della Pace. Modifiche alla l.r.
38/2002.** (16R00239) *Pag.* 19

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2016, n. 12.

**Disposizioni in materia di personale e uffi-
ci regionali, conferenze di servizi. Modifiche
alle leggi regionali 1/2009, 26/2009, 40/2009 e
70/2015.** (16R00242) *Pag.* 20

REGIONE ABRUZZO


LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 6.

**Bilancio di previsione pluriennale 2016-
2018.** (16R00172) *Pag.* 22

REGIONE SICILIA

LEGGE 17 marzo 2016, n. 4.

**Bilancio di previsione della Regione siciliana
per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio plu-
riennale per il triennio 2016-2018.** (16R00225). *Pag.* 26





**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 febbraio 2016, n. 036/Pres.

Regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 2 marzo 2016, n. 9)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale);

Considerato che l'art. 8 della legge regionale n. 23/2014 demanda al regolamento l'individuazione:

a) dei requisiti e modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;

b) delle tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;

c) dei criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi da finanziare;

Vista la deliberazione del 27 novembre 2015, n. 2383, con cui è stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale)»;

Visto il parere della competente Commissione consiliare del giorno 25 gennaio 2016, n. prot. 698 con cui è stato espresso parere favorevole a maggioranza sulla deliberazione n. 2383/2015, con alcune modifiche al testo del regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2016, n. 169, con cui è stato approvato in via definitiva, con il recepimento contestuale delle modifiche richieste nel suddetto parere della Commissione consiliare, il «Regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale)»;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale):

a) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 23/2014, di seguito elenco;

b) le ipotesi di sospensione e cancellazione dall'elenco;

c) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;

d) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale e il patrocinio della giornata del commercio equo e solidale e della fiera per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale, di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 23/2014.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale

1. Sono iscritti nell'elenco i soggetti di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 23/2014, in possesso dei seguenti requisiti:


a) non perseguire scopo di lucro. L'attività non lucrativa dev'essere specificata nell'atto costitutivo o nello statuto e dev'essere previsto il divieto di distribuire gli utili ovvero il rimando alle leggi in materia mutualistica;

b) essere organizzati in forma collettiva con un ordinamento a base democratica. Le decisioni concernenti i piani strategico-operativi, l'investitura nelle cariche sociali, le modifiche statutarie ed il bilancio o il rendiconto sono assunte secondo regole ispirate al principio democratico;

c) operare in forma stabile nel territorio regionale da almeno tre anni. Il richiedente deve avere nel territorio regionale la sede legale o almeno una sede operativa, dotata di struttura organizzativa, ed essere attivo da almeno tre anni nell'attività del commercio equo e solidale;

d) appartenere ad una delle seguenti categorie:

1) soggetti in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;



2) soggetti che stipulano gli accordi di lunga durata tra il produttore e l'acquirente di cui all'art. 2 della legge regionale n. 23/2014;

3) soggetti che a prescindere dalle loro attività istituzionali svolgono congiuntamente le seguenti attività:

3.1) distribuzione e promozione di prodotti e/o servizi a prezzo equo e solidale secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 23/2014;

3.2) educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario Nord/Sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;

3.3) formazione degli operatori e/o dei produttori svolta in Italia o all'estero.

Art. 3.

Modalità di iscrizione nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale

1. I soggetti che intendono iscriversi nell'elenco presentano domanda, utilizzando il modulo approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, reperibile sul sito istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it), inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

2. Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda;

b) atto costitutivo;

c) documentazione atta a comprovare l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), punti 1), 2) e 3);

d) statuto;

e) bilancio annuale ovvero rendiconto dell'ultimo esercizio regolarmente approvato;

f) relazione sull'attività svolta ai fini dell'accertamento della triennialità di operatività in regione.

3. I soggetti iscritti nell'elenco comunicano tempestivamente per iscritto all'Ufficio regionale competente qualsiasi variazione ai dati o ai documenti comunicati ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1.

4. I soggetti iscritti nell'elenco trasmettono annualmente all'Ufficio regionale competente il bilancio annuale ovvero il rendiconto dell'ultimo esercizio, entro sei mesi dalla sua approvazione, unitamente ad una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 4.

Sospensione e cancellazione dall'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale

1. L'Ufficio regionale competente, qualora riscontri una delle circostanze sottoelencate, assegna un termine di sessanta giorni per regolarizzare e fornire chiarimenti:

a) la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;

b) la mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di verifica dei requisiti di iscrizione;

c) la mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 3, comma 4.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Ufficio regionale competente provvede alla cancellazione dall'elenco.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile per una sola volta su istanza motivata dell'organizzazione del commercio equo e solidale da presentarsi prima della scadenza del termine medesimo.

Art. 5.

Tipologie di intervento

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2014 sono finanziate le seguenti tipologie di intervento:

a) le iniziative divulgative e di sensibilizzazione volte a diffondere la conoscenza del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali e ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;

b) le iniziative di informazione e sensibilizzazione sugli attori del commercio equo e solidale iscritti nell'elenco e sui prodotti del commercio equo e solidale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 23/2014;

c) le azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e alternativo al modello economico dominante;

d) la formazione degli operatori e volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

e) le iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 23/2014.

2. L'Amministrazione regionale cura la creazione di un'apposita sezione, nel portale regionale, dedicata al tema del commercio equo e solidale in cui ospitare le informazioni e gli eventuali servizi e promuove l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

3. Nell'ambito delle tipologie di intervento di cui al comma 1, sono finanziate prioritariamente quelle di cui alle lettere a), b), c) e d).

4. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 23/2014 sono finanziate la partecipazione alla giornata del commercio equo e solidale, promossa annualmente dai soggetti iscritti nell'elenco nonché alla fiera per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

5. Le risorse annualmente stanziare sono così ripartite:

a) 60 per cento a favore delle iniziative di cui al comma 3;

b) 10 per cento a favore delle iniziative di cui al comma 1, lettera e);

c) 20 per cento a favore della fiera per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale;

d) 10 per cento a favore della giornata del commercio equo e solidale.

6. Al termine dell'istruttoria delle domande relative alle iniziative di cui al comma 4, le risorse residue sono riassegnate a favore delle domande relative alle iniziative di cui al comma 1 non soddisfatte per mancanza di risorse disponibili.

7. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese strettamente finalizzate alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda in relazione a iniziative avviate dopo tale data.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:


a) spese per la produzione di materiale informativo e didattico;

b) spese per la promozione dell'iniziativa;

c) spese per docenze svolte da personale esterno all'organizzazione che beneficia del incentivo, comprensive degli eventuali costi sostenuti per l'uso di mezzi di trasporto;

d) spese per l'utilizzo degli spazi per lo svolgimento dell'iniziativa;

e) spese per il noleggio di mezzi di trasporto utilizzati per la realizzazione dell'iniziativa.



3. Per la realizzazione della giornata del commercio equo e solidale nonché della fiera di cui all'art. 5, comma 4, sono finanziate le spese di cui al comma 2, lettere b) e d).

4. Il contributo è concesso in misura pari al 100 per cento delle spese ammissibili.

Art. 7.

Modalità di presentazione delle domande di incentivo

1. La domanda di incentivo, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, reperibile sul sito istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it), corredata della documentazione ivi prevista, è presentata, a partire dal giorno 1° marzo ed entro il termine perentorio del 30 maggio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale, all'Ufficio regionale competente prima dell'avvio dell'iniziativa a cui si riferisce.

2. La domanda è presentata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

3. La domanda si considera validamente inviata se:

a) firmata in originale, corredata dalla documentazione richiesta unitamente ad un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, qualora inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) inviata dall'indirizzo PEC dell'organizzazione richiedente;

c) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

4. La data di ricevimento della domanda è determinata:

a) dalla data e ora di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di incentivo.

5. Con la medesima domanda possono essere finanziate più iniziative. Il beneficiario dell'incentivo non può presentare un'altra domanda prima che siano decorsi nove mesi dalla data di concessione dell'incentivo.

Art. 8.

Modalità di concessione degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi a seguito dell'istruttoria con procedura valutativa a sportello, ai sensi dall'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000 sulla base dell'attività di istruttoria e valutazione delle domande.

2. Il contributo concesso per ogni domanda non può essere inferiore a 1.000,00 euro e superiore a 5.000,00 euro.

3. La concessione degli incentivi è disposta nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ed eventuali risorse derivanti anche da rinunce, revoche o economie di spesa possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

4. Gli incentivi sono concessi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili.

5. L'Ufficio regionale competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, le modalità per la rendicontazione e i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione di cui all'art. 9.

Art. 9.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Modalità di erogazione degli incentivi

1. L'incentivo è liquidato a seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dell'art. 11, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione della spesa da parte dell'Ufficio regionale competente.

2. L'incentivo può essere erogato anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, in conformità alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione a titolo di rendicontazione secondo le modalità indicate nella comunicazione di concessione dell'incentivo.

2. Il termine per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

3. È consentita la richiesta di una sola proroga del termine di cui al comma 2, per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga ovvero di presentazione della richiesta stessa oltre la scadenza, fino ad un massimo di sei mesi, del termine di cui al comma 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'Ufficio regionale competente sulla realizzazione dell'iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di incentivo.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato e assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio regionale competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla revoca dell'incentivo.

7. Ai fini della rendicontazione della spesa ammessa a incentivo, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine di cui al comma 2, la seguente documentazione:

a) per le associazioni senza fine di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario, attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

c) per tutti i soggetti beneficiari, relazione illustrativa finale della manifestazione o iniziativa realizzata, copia del materiale realizzato e il bilancio finale entrate/spese.

Art. 12.

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.



2. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

16R00191

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2016, n. 8.

Disposizioni per l'aggiornamento dei piani di ambito e dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio. Modifiche alla l.r. 61/2014 e alla l.r. 61/2007.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 3 della Regione Toscana del 5 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Disposizioni per l'adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito. Inserimento dell'art. 26-*bis* nella legge regionale n. 61/2014.

Art. 2 - Disposizioni per l'adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio. Abrogazione dell'art. 27-*bis* della legge regionale n. 61/2007.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *l*), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati» e norme per la gestione integrata dei rifiuti) e, in particolare, gli artt. 27 e 27-*bis*;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007);

Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'8 gennaio 2016;

Considerato quanto segue:

1. L'art. 27 della legge regionale n. 61/2007 prevede che le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale n. 69/2011 approvino, nelle more della completa attuazione della riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un piano straordinario per procedere ai primi affidamenti del servizio;

2. L'art. 27 della legge regionale n. 25/1998 prevede l'approvazione da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del piano di ambito con le modalità e i contenuti ivi previsti;

3. L'art. 26 della legge regionale n. 61/2014, contiene, a seguito della soppressione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, una specifica disciplina transitoria sugli atti di pianificazione che prevede in particolare:


l'adeguamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti dalla legge regionale n. 61/2014 all'art. 9 della legge regionale n. 25/1998, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 medesima;

la validità ed efficacia dei piani interprovinciali già approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale 61/2014 e la possibilità, per i piani interprovinciali solo adottati a tale data, di essere approvati secondo la normativa previgente;

la validità ed efficacia dei piani provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 fino alla approvazione dei piani interprovinciali che a tale data risultano essere solo adottati ma non ancora approvati o, in mancanza di piani interprovinciali adottati, fino all'adeguamento del piano regionale;

l'approvazione dei nuovi piani di ambito entro centottanta giorni dall'adeguamento del piano regionale;

la validità ed efficacia dei piani di ambito già approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61/2014 o in mancanza dei piani straordinari esistenti a tale data, fino all'approvazione del nuovo piano di ambito.



4. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale e per sopravvenute esigenze legate al sistema di gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale, allo stato attuale, è necessario introdurre una disciplina transitoria specifica che consenta l'aggiornamento dei piani di ambito e dei piani straordinari, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o nei piani interprovinciali vigenti;

5. Si prevede inoltre l'abrogazione dell'art. 27-bis della legge regionale n. 61/2007, in quanto la disciplina transitoria ivi contenuta risulta superata da quella introdotta con la presente legge, e si introduce una specifica salvaguardia per le procedure di modifica dei piani straordinari già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge;

Approva la presente legge

Art. 1.

Disposizioni per l'adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito. Inserimento dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 61/2014.

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010), è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. (Disposizioni per l'adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio e dei piani di ambito) — 1. Fino all'adeguamento del piano regionale ai sensi dell'art. 26, comma 2, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono aggiornare il piano di ambito o il piano straordinario vigenti ai sensi del medesimo art. 26, comma 6, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali o nei piani interprovinciali vigenti ai sensi del medesimo art. 26, comma 4, secondo il procedimento di cui al presente articolo.

2. La proposta di aggiornamento del piano è depositata per trenta giorni consecutivi presso le sedi dell'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale interessato, ed è pubblicata sul sito istituzionale dei medesimi enti e della Regione. Durante tale termine chiunque può presentare all'autorità osservazioni.

3. Contestualmente al deposito di cui al comma 2, l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani trasmette la proposta di aggiornamento del piano alla Regione che, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, esprime, con deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti. La proposta di aggiornamento è trasmessa altresì alle province interessate che, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento, possono formulare proposte o osservazioni sugli aspetti di competenza relativi alle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

4. L'aggiornamento del piano straordinario e l'aggiornamento del piano di ambito sono approvati con proprio atto dall'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e sono trasmessi alla Giunta regionale che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione.

5. L'aggiornamento del piano straordinario e l'aggiornamento del piano di ambito sono resi accessibili ai cittadini anche in via telematica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di riferimento e della Regione. L'avviso di cui al comma 4 contiene l'indicazione del sito istituzionale su cui il piano è consultabile.»

Art. 2.

Disposizioni per l'adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio. Abrogazione dell'art. 27-bis della legge regionale n. 61/2007.

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'art. 27-bis della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati» e norme per la gestione integrata dei rifiuti), è abrogato.

2. I procedimenti di modifica dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio già avviati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono e si concludono secondo il procedimento di cui all'art. 27-bis della legge regionale n. 61/2007.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2016.

Firenze, 28 gennaio 2016

ROSSI

(Omissis).

16R00236



LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2016, n. 9.

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 10 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2015, n. 22 (RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, n. 56 “DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI”. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)

Art. 1.

*Oggetto e finalità.
Modifiche all'art. 1 della l.r. 22/2015*

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), sono aggiunte le parole: “, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 7, comma 6.”.

Art. 2.

*Accordi per il trasferimento del personale.
Modifiche all'art. 7 della l.r. 22/2015*

1. Al comma 7 dell'art. 7 della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “di funzioni dirigenziali” sono aggiunte le seguenti: “, e che alla data del trasferimento cessa comunque di svolgerle”;

b) dopo le parole: “la posizione” sono aggiunte le seguenti: “nella categoria del comparto”;

c) dopo le parole: “riportata in via teorica al 31 dicembre 2014” sono aggiunte le seguenti: “, per il personale delle categorie del comparto che nell'anno 2015 ha conseguito una progressione economica orizzontale, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta

al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014”.

Art. 3.

Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'art. 10 della l.r. 22/2015

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 10 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “Per le opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) che, ai sensi del presente comma, sono escluse dalla successione, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla direzione regionale competente il nominativo del dipendente dell'ente locale responsabile unico del procedimento (RUP); entro i successivi trenta giorni il RUP trasmette alla Regione il cronoprogramma dell'intervento; la Regione, qualora dal monitoraggio previsto dalla l.r. 35/2011, riscontri ritardi superiori a sessanta giorni, può attivare interventi sostitutivi con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).”.


2. Al comma 6 dell'art. 10 della l.r. 22/2015 le parole da: “secondo le modalità stabilite” fino a “in relazione al loro contenuto:” sono sostituite dalle seguenti: “A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l'avvalimento del personale o dell'ufficio destinato allo svolgimento delle attività da compiere in favore della provincia e della Città metropolitana di Firenze competenti all'adozione di provvedimenti finali, e sono indicati gli adempimenti, compresi quelli relativi alle coperture assicurative, per lo svolgimento della prestazione lavorativa; l'assegnazione di personale in avvalimento è effettuata sulla base della proposta dell'ente locale interessato, in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali; in particolare, sono individuati:”.

3. Dopo il comma 6 dell'art. 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“6-bis. Il dipendente assegnato in avvalimento ai sensi del comma 6, può continuare a svolgere, nei casi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 6, i compiti del RUP. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l'attività in avvalimento, compresa la copertura assicurativa, è a carico dell'ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti di cui agli atti adottati con deliberazione della Giunta regionale all'entrata in vigore del presente comma e gli effetti previsti.”.

4. Dopo il comma 6-bis dell'art. 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“6-ter. Gli avvalimenti di cui al comma 6 possono essere attivati anche per lo svolgimento di attività di protezione civile, al fine di consentire agli enti locali interessati di riorganizzare le funzioni di propria competenza, in via transitoria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l'attività in avvalimento, compresi la copertura assicu-



rativa, l'indennità di reperibilità e gli oneri per l'eventuale servizio prestato in caso di allertamento, è a carico dell'ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti disposti all'entrata in vigore del presente comma.”.

5. Dopo il comma 6-ter dell'art. 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“6-quater. Il personale, che svolgeva le funzioni oggetto di trasferimento e che non è stato trasferito alla Regione in quanto avente i requisiti per la cessazione dal servizio entro il 31 dicembre 2016, può essere distaccato all'ufficio territoriale della Regione per continuare l'attività nella funzione fino alla cessazione. Il costo di detto personale, comprese le coperture assicurative, è a carico dell'ente locale. All'individuazione di detto personale si provvede con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la provincia o la Città metropolitana di Firenze interessate. Alle condizioni e con le modalità di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si può provvedere, altresì, al distacco presso l'ufficio territoriale regionale di altro personale non trasferito alla Regione.”.

6. Dopo il comma 16 dell'art. 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“16-bis. Se gli accordi di cui al comma 13 non comportano ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale, essi sono efficaci dalla data stabilita nella deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati; in tal caso, se l'accordo concerne beni immobili, la deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni.”.

7. Dopo il comma 16-bis dell'art. 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“16-ter. La Giunta regionale può, con deliberazione, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 4, formalizzare la proposta per la definizione degli accordi; la proposta è comunicata all'ente locale, per le eventuali osservazioni e integrazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. In tal caso, in deroga ai commi 13, primo periodo, 16 e 16-bis del presente articolo, la Giunta regionale dispone, con deliberazione, sulla successione nei beni e nei rapporti e sul termine di decorrenza, dando conto del raggiungimento o meno dell'accordo e delle valutazioni degli enti, ovvero, se la successione comporta ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale o comporta il trasferimento di beni immobili, approva la proposta di legge per la successione.”.

8. Alla fine del comma 17 dell'art. 10 della l.r. 22/2015 sono aggiunte le parole: “, ferma restando la disciplina dell'art. 111 del codice di procedura civile, ove applicabile.”.

Art. 4.

Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici e per il subentro della Regione in società e enti partecipati. Inserimento dell'art. 10-bis nella l.r. 22/2015

1. Dopo l'art. 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici. — 1. Il presente articolo si applica al trasferimento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici e di subentro della Regione in società e enti partecipati, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 10, comma 14.

2. A decorrere al 1° gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione precedentemente esercitate dalla Provincia di Grosseto. Le risorse acquisite dalla Provincia per lo svolgimento dei controlli non ancora effettuati al 1° gennaio 2016 sono trasferite alla Regione.

3. Per le altre province e per la Città metropolitana di Firenze di Firenze il trasferimento alla Regione delle funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione decorre dal 1° luglio 2016. Restano fermi i controlli effettuati e gli atti adottati dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore del presente articolo dalle province, dalla Città metropolitana di Firenze e dai soggetti cui detti enti hanno affidato le attività. Le risorse acquisite dal 1° gennaio 2016 per lo svolgimento di controlli non ancora effettuati al 1° luglio 2016 sono trasferite alla Regione. Le province e la Città metropolitana di Firenze procedono entro il 31 maggio 2016 agli adempimenti di competenza per il subentro della Regione. Fino al 1° luglio 2016 le funzioni sono svolte dagli enti in osservanza degli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; la Giunta regionale stabilisce altresì prescrizioni per i requisiti statutari, contrattuali o gestionali necessari ai fini dell'eventuale subentro di cui al comma 5.

4. A decorrere dal 1° luglio 2016, la Regione subentra nelle quote di partecipazione di enti o società delle province e della Città metropolitana di Firenze, qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 10, comma 14, e detti enti o società:

a) siano in possesso dei requisiti statutari richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi, per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario della maggioranza delle quote e per la soppressione dei vincoli che possono impedire, dopo l'eventuale subentro della Regione, lo svolgimento delle attività in ambito sopra provinciale;

b) abbiano provveduto ad adeguare i contratti di servizio in essere, se aventi efficacia successiva al 1° luglio 2016, a quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'art. 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), in ordine alle modalità di svolgimento dei controlli;



c) siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nel 2016 non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;

d) non siano in situazione di deficit patrimoniale;

e) provvedano alla trasmissione alla Giunta regionale del bilancio di esercizio approvato per l'anno 2015 entro e non oltre il 31 maggio 2016;

f) in caso di soggetto diverso da quello operante nel 2015, in sostituzione degli elementi di cui alle lettere d) ed e), siano in possesso degli elementi patrimoniali, organizzativi e gestionali congrui all'esercizio delle attività.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 20 giugno 2016, la Regione individua le società e gli enti per i quali abbia riscontrato il rispetto dei requisiti di cui all'art. 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4, che consentono il subentro della Regione nelle quote di partecipazione. La dichiarazione di subentro è efficace a decorrere dal 1° luglio 2016; dalla stessa data la Regione subentra nel contratto di servizio vigente.

6. Qualora non sussistano le condizioni per il subentro nelle quote di società o enti partecipati, le funzioni sono comunque esercitate dalla Regione a decorrere dal 1° luglio 2016. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, terzo periodo, il mancato subentro della Regione nelle quote di società o enti partecipati non determina alcun effetto successorio per la Regione nei rapporti delle società o degli enti partecipati ovvero nei rapporti tra gli stessi soggetti e gli enti locali interessati.

7. Qualora le province o la Città metropolitana di Firenze non provvedano a versare le risorse acquisite per lo svolgimento dei controlli sugli impianti termici per la climatizzazione ai sensi dei commi 2 e 3, la Regione provvede mediante compensazione contabile, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

8. Restano ferme le disposizioni dell'art. 19, comma 8, della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011)."

Art. 5.

Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all'art. 11 della l.r. 22/2015

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 11 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:

"4-ter. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono stipulare convenzioni per l'esercizio di funzioni in materia di strade di competenza degli enti medesimi. Le convenzioni individuano le opere che devono essere progettate e realizzate o le attività che devono essere compiute, e possono prevedere anche l'avvalimento di personale della Regione o degli enti locali, o la costituzione di uffici comuni di cui agli articoli 20 e 21 della l.r. 68/2011, di cui la Regione può risultare ente

responsabile. Le convenzioni possono prevedere l'utilizzo del personale a titolo gratuito, in condizioni di reciprocità. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che individua l'organo regionale preposto alla stipulazione."

Art. 6.

Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Inserimento dell'art. 11-bis nella l.r. 22/2015

1. Dopo l'art. 11 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis (Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti). — 1. In deroga alle disposizioni dell'art. 10, la Regione subentra nei seguenti procedimenti, interventi, attività e rapporti:


a) per la funzione in materia di agricoltura, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a): in tutti i procedimenti e interventi in corso; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

b) per la funzione in materia di caccia e pesca, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b): in tutti i procedimenti, interventi, attività e rapporti attivi e passivi in corso, salvo quelli per i quali le province e la Città metropolitana di Firenze abbiano già assunto impegni di spesa o siano state loro assegnate risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea;

c) per la funzione in materia di orientamento e formazione professionale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c): in tutti i procedimenti e le attività in corso, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014 - 2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007 - 2013; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale. In presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze, compresi quelli derivanti da impegni assunti dalla Regione in loro favore in relazione alla qualità originaria di enti attuatori, i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori, fino all'esaurimento dei singoli interventi, su disposizione della Regione; con la deliberazione di cui al comma 2 si provvede all'individuazione delle modalità operative;

d) per la funzione in materia di ambiente, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), e 6-bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

e) per la funzione in materia di energia, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, salvo quanto previsto dall'art. 10 bis; nei rapporti attivi connessi allo



svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

f) per la funzione in materia di difesa del suolo, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2): nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

g) nei procedimenti di VIA in corso, connessi a quelli per i quali il presente comma prevede il subentro della Regione.

2. L'individuazione puntuale dei procedimenti, delle attività, degli interventi e dei rapporti di cui al comma 1, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previa trasmissione da parte dell'ente degli elementi che consentono detta puntuale individuazione. La successione nei procedimenti, nelle attività, negli interventi e nei rapporti medesimi, come individuati con la citata deliberazione della Giunta regionale, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione dà conto degli eventuali motivi ostativi alla successione in determinati procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso, nonché delle risorse previste nel bilancio regionale che consentono l'effettivo subentro in rapporti passivi in corso. La deliberazione può dettare disposizioni speciali, anche relative ai termini, per la conclusione dei procedimenti e la definizione dell'arretrato. Nei casi in cui risultino decorsi i termini per la conclusione di procedimenti, ovvero nei casi in cui i procedimenti debbano essere conclusi in un numero di giorni inferiore a un terzo di quelli previsti, la deliberazione dà atto di detta decorrenza o prossimità, e indica i termini, non superiori a quelli originariamente previsti, entro i quali la Regione provvede a definire i procedimenti; in relazione alla consistenza dell'arretrato, per i procedimenti per i quali sono decorsi i termini per la conclusione può essere prevista la definizione a seguito di richiesta dell'interessato, sulla base della documentazione già trasmessa all'ente locale.


3. Al fine di accelerare la realizzazione di opere e interventi che, per effetto delle disposizioni dell'art. 10, restano nella competenza dell'ente locale o sono trasferite alla Regione, se l'avvalimento di personale, richiesto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo art. 10, comma 6, può determinare ritardi nello svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, la Giunta regionale può disporre, nei limiti delle risorse previste nel bilancio regionale:

a) in alternativa all'avvalimento da parte dell'ente locale del personale trasferito alla Regione, che si provveda mediante nomina di commissari ad acta per la realizzazione delle opere e degli interventi che restano nella competenza degli enti locali. Il commissario è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sostituzione degli organi dell'ente competenti in via ordinaria, ai sensi e per gli effetti della l.r. 53/2001 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge re-

gionale 31 ottobre 2001, n. 53 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione"), che si applicano salvo quanto espressamente stabilito dalla presente lettera. La proposta di avvalimento vale come accertamento della situazione di fatto che pregiudica il regolare svolgimento del funzionamento dell'ente e, conseguentemente, non comporta l'adozione di atti di diffida ai sensi dell'art. 3 della l.r. 53/2001, né l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo art. 3, commi 4-bis e 4-ter. Nei casi disciplinati dalla presente disposizione si applica l'art. 8, comma 8, lettera b), della l.r. 53/2001 sulla prosecuzione dell'attività commissariale. Alla corresponsione della sola indennità al commissario provvede la Regione, quando è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della presente legge, ovvero quando è già stato approvato il progetto esecutivo per le opere e gli interventi di cui al comma 5 del medesimo art. 10. Le opere per le quali è stato nominato un commissario ai sensi della presente lettera possono essere trasferite alla competenza regionale con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 9, quando le risorse necessarie alla realizzazione o al completamento siano nella disponibilità del bilancio regionale; in tal caso, la Regione subentra anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio e non liquidate in favore dell'ente locale;

b) che si provveda mediante nomina di commissari regionali, al fine di far fronte all'arretrato, previa deliberazione della Giunta regionale che individua le opere e gli interventi e le risorse utilizzabili ai sensi del bilancio regionale. Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Costituiscono presupposti della nomina la sussistenza delle situazioni di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 53/2001 ovvero della situazione di consistente arretrato delle opere o degli interventi la cui realizzazione è divenuta di competenza della Regione; in tali casi, il commissario può essere nominato anche tra soggetti esterni alla Regione, ad esclusione dei dipendenti dell'amministrazione precedentemente competente alla realizzazione. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente lettera, si applicano le altre disposizioni della l.r. 53/2001, relative ai commissari regionali di cui all'art. 2, comma 2, della medesima legge, e del d.p.g.r. 49/R/2009.

4. La Regione, competente per effetto del trasferimento delle funzioni per le verifiche sulla conformità delle attività già autorizzate o svolte in concessione o comunque assentite dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, subentra di diritto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, senza necessità di volta, nelle garanzie finanziarie e cauzioni già prestate a favore delle province e della Città metropolitana di Firenze. Resta ferma la decorrenza anticipata del subentro della Regione per le funzioni trasferite ai sensi della l.r. 61/2014, e dal 1° gennaio 2016, per effetto del trasferimento stabilito dalla presente legge, per le restanti funzioni in materia di rifiuti. Le disposizioni del primo periodo del presente comma si applicano anche agli altri enti cui la funzione è stata trasferita ai sensi dell'art. 13 della presente legge.



5. Restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana di Firenze le controversie, attinenti ai procedimenti, agli interventi, alle attività e ai rapporti di cui al comma 1, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 10. Restano ferme, in particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 10, l'esclusione della successione della Regione nei debiti derivanti da obbligazioni scadute prima della data di decorrenza della successione stabilita dal presente articolo, e l'esclusione a ogni effetto della responsabilità della Regione per fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio della funzione prima della data del subentro.”.

Art. 7.

Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all'art. 12 della l.r. 22/2015

1. Al comma 2 dell'art. 12 della l.r. 22/2015 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Si applicano le disposizioni dell'art. 8, ad eccezione dei commi 3, 6, 6-*bis* e 6-*ter*, dell'art. 9, ad eccezione dei commi 2 e 3, e, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, dell'art. 10, ad eccezione dei commi 1, 13 e 16.”.

Art. 8.

Disposizioni generali. Modifiche all'art. 13 della l.r. 22/2015

1. Al comma 4 dell'art. 13 della l.r. 22/2015, dopo le parole: “aventi i medesimi requisiti” sono aggiunte le seguenti: “; per la funzione di forestazione si considerano comunque i contratti in corso degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”.

2. Alla fine del comma 6 dell'art. 13 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “I principi di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015 si applicano, per le parti compatibili, anche al personale con contratto degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; alla disciplina uniforme, per tutti i dipendenti dell'ente, della retribuzione della parte variabile del salario, relativa ai premi di produttività e alle indennità contrattualmente previste, e all'applicazione uniforme degli istituti della contrattazione di livello regionale, si provvede con il rinnovo del contratto aziendale, da concludersi entro il 30 giugno 2016.

3. Alla lettera *a)* del comma 7 dell'art. 13 della l.r. 22/2015, dopo le parole: “commisurate al costo” sono inserite le seguenti: “, come indicato nella deliberazione di cui al comma 5,” e dopo le parole: “effettivamente in servizio” sono inserite le seguenti: “, esclusi gli operai forestali”.

4. Le lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del comma 7 dell'art. 13 della l.r. 22/2015 sono sostituite dalle seguenti:

“*b)* all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'art. 94 della l.r. 68/2011, alla Provincia di Pistoia; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera *a)*;

c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D-*bis* della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'art. 94 della l.r. 68/2011, alla Provincia di Livorno; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera *a)* riferite al personale della provincia medesima;

d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse già spettanti alle province, commisurate al costo, indicato nella deliberazione di cui al comma 5, del personale trasferito ed effettivamente in servizio, riferite al momento del trasferimento;

e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alla lettera *a)*, questi sono ridotti proporzionalmente.”.


5. Dopo il comma 10 dell'art. 13 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“10-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 per i procedimenti a istanza di parte, le unioni di comuni di cui all'allegato D-*bis* della presente legge possono richiedere, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), già di competenza delle province, l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la provincia, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione. L'individuazione del personale interessato e le modalità dell'avvalimento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della proposta dell'unione e in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali. Per i procedimenti che devono essere conclusi dalla provincia ai sensi del comma 10, si procede allo stesso modo su proposta della provincia, qualora il personale già svolgente detti compiti sia stato trasferito alla Regione.”.

Art. 9.

Esercizio associato. Modifiche all'art. 14 della l.r. 22/2015

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 14 della l.r. 22/2015 è aggiunto il periodo: “La convenzione può essere stipulata con i soli comuni dell'ambito territoriale adeguato nel cui territorio è compreso il patrimonio agricolo forestale della Regione, qualora sia finalizzata al solo esercizio delle funzioni connesse alla gestione di detto patrimonio.”.



Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2015, N. 70 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI. APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEL PERSONALE DELLE PROVINCE SOGGETTO A TRASFERIMENTO. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 22/2015, 39/2000 E 68/2011)

Art. 10.

Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni. Modifiche all'art. 17 della l.r. 70/2015

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), le parole: "ai sensi del comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei commi 4 e 6".

2. Al comma 6 dell'art. 17 della l.r. 70/2015 le parole: "può effettuare le seguenti modifiche" sono sostituite dalle seguenti: "può effettuare cancellazioni dall'elenco di cui all'allegato D", e le parole: "e nel limite della spesa" sono sostituite dalle seguenti: "ed effettuare le seguenti modifiche nel limite della spesa".

3. La lettera *c*) del comma 6 dell'art. 17 della l.r. 70/2015 è sostituita dalla seguente:

"*c*) se residuano ulteriori risorse, queste possono essere destinate, con successiva legge, al finanziamento di altre funzioni trasferite, ovvero a incrementare la quota di cui all'art. 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per il finanziamento delle attività ivi previste."

Art. 11.

Costo del personale. Modifiche all'allegato D della l.r. 70/2015 e inserimento dell'allegato D-bis nella l.r. 70/2015

1. La tabella "Costo del personale - anno 2014" dell'allegato D della l.r. 70/2015 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della presente legge.

2. Dopo l'allegato D della l.r. 70/2015 è inserito l'allegato D-bis, di cui all'allegato C della presente legge.

3. Alla fine del comma 2 dell'art. 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il periodo: "L'allegato D-bis reca il costo del personale trasferito dalle unioni di comuni alla Regione, per la costituzione dei relativi fondi."

4. Le risorse delle tabelle di cui agli allegati D e D-bis della l.r. 70/2015 che risultino destinate alle spese di missione, sono gestite unitariamente a livello regionale.

Art. 12.

*Disposizioni finali.
Modifiche all'art. 19 della l.r. 70/2015*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 70/2015 è inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso previsto dal comma 1, ultimo periodo, si procede al trasferimento alla Regione, senza autorizzazione dell'ente di provenienza, del personale ritenuto idoneo, per ciascun ente di provenienza fino a raggiungere il quindici per cento del numero di unità complessivamente trasferite dall'ente medesimo come risultanti dall'allegato D della presente legge, considerando nel calcolo anche il personale che è stato già trasferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, della l.r. 22/2015. Se il personale idoneo proveniente da un ente supera detta percentuale, questa è applicata avuto riferimento alle prioritarie esigenze organizzative della Regione. Per il restante personale idoneo, l'eventuale diniego dell'ente deve essere adeguatamente motivato sulla base delle ragioni organizzative che ostano al trasferimento. La Regione stabilisce la data dalla quale decorre il trasferimento. In caso di personale in trasferimento cui risultano attribuiti i compensi di cui all'art. 10 del CCNL 31 marzo 1999, all'art. 10 del CCNL 22 gennaio 2004, o all'art. 17, comma 2, lettere *f* e *i*), del CCNL 1° aprile 1999, l'ente di provenienza comunica alla Regione se vi è l'assenso al trasferimento con dette posizioni. Il presente comma si applica anche ai procedimenti non conclusi alla data della sua entrata in vigore."

2. Al comma 7 dell'art. 19 della l.r. 70/2015 le parole: "degli articoli 17 e 19, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 17 e del comma 6 del presente articolo".


3. Dopo il comma 9 dell'art. 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente: "9-bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e gli enti dipendenti della Regione non sono tenuti alle procedure obbligatorie di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015 per la copertura di posti vacanti nella propria dotazione organica."

4. Dopo il comma 9-bis dell'art. 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:

"9-ter. Le disposizioni di cui al presente capo IV costituiscono attuazione dell'art. 9, comma 3, della l.r. 22/2015."

5. Dopo il comma 9-ter dell'art. 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:

"9-quater. La Giunta regionale procede all'analisi organizzativa degli effetti a regime sulla struttura regionale dell'acquisizione delle funzioni e del personale di cui alla l.r. 22/2015, al fine del perseguimento di maggiori livelli di efficienza degli uffici e dei servizi. Sulla base degli esiti di tale analisi può procedere alla revisione del modello organizzativo e della dotazione organica complessiva dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale. Alla copertura dei posti della dotazione organica di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo di personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato o utilizzo di personale ai sensi degli articoli 13, comma 1, 14 e 18-bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), e nei limiti ivi previsti."



Capo III

DISPOSIZIONI PER LA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015, N. 82 (DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO. COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L'ANNO 2016)

Art. 13.

Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Modifiche all'art. 28 della l.r. 82/2015

1. Dopo il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano:

a) la gestione del personale a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dei commi 1 e 4;

b) la gestione dei contratti di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), fino al termine ivi previsto;

c) la gestione dei procedimenti e delle attività di esercizio della funzione per lo svolgimento dei quali l'ente locale risulta destinatario di risorse finanziarie pubbliche.”

2. Dopo il comma 4-bis dell'art. 28 della l.r. 82/2015 è aggiunto il seguente:

“4-ter. Al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo transitorio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma:

a) sono istituiti uffici comuni tra province, Città metropolitana di Firenze e Regione, cui è preposto il dirigente individuato dal direttore regionale competente in materia di lavoro; gli uffici comuni operano negli ambiti territoriali definiti con deliberazione della Giunta regionale;

b) il responsabile dell'ufficio comune gestisce il personale, sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 1, degli enti locali di riferimento, relativamente all'organizzazione delle attività, allo svolgimento del servizio e ai procedimenti di valutazione connessi all'erogazione del salario accessorio;

c) l'ufficio comune gestisce le competenze amministrative in materia di contratti, i procedimenti e le attività di cui al comma 4-bis, lettere b) e c); gli atti a tal fine adottati dal responsabile dell'ufficio comune, compresi gli atti di spesa, sono imputati all'ente locale tenuto alla gestione;

d) la Regione e gli enti locali interessati, d'intesa tra di loro, definiscono ulteriori modalità di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze, anche mediante l'utilizzo comune dei sistemi informativi della Regione e degli enti medesimi; con convenzione possono essere attribuiti all'ufficio comune ulteriori compiti e attività;

e) il personale dell'ufficio comune è autorizzato al trattamento dei dati personali inerenti ai compiti ad esso attribuiti.”

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'art. 90 della l.r. 68/2011

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), le parole da: “e, per le unioni” fino alla fine del periodo sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'art. 90 della l.r. 68/2011, le parole: “previsti dalla legge” sono sostituite dalle seguenti: “previsti dall'art. 48”.

Art. 15.

Trasferimento di beni mobili


1. In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 16, della l.r. 22/2015, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i beni mobili registrati di cui all'allegato A sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione. I veicoli ivi indicati sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 2016; si applica altresì l'art. 1, comma 96, lettera b), primo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 16, della l.r. 22/2015, al trasferimento dei beni mobili in uso al personale trasferito si provvede mediante verbale di consegna. In caso di mancata intesa, si provvede ai sensi dell'art. 10, commi 16, 16-bis e 16-ter, della medesima l.r. 22/2015.

Art. 16.

Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni della Città metropolitana di Firenze di cui alla l.r. 39/2000

1. La Città metropolitana di Firenze, per lo svolgimento in via transitoria delle funzioni di propria competenza di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), può richiedere l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la Città metropolitana di Firenze, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione ai sensi della l.r. 22/2015. L'avvalimento è disposto, fino e non oltre al 30 giugno 2016, su richiesta motivata della Città metropolitana di Firenze, con decreto del direttore generale della Giunta regionale che dispone sulle condizioni dell'avvalimento in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 6, della l.r. 22/2015.



Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 febbraio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 febbraio 2016.

(*Omissis*).

16R00237

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2016, n. 10.

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 12 febbraio 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I

GESTIONE DEGLI UNGULATI IN TOSCANA

Art. 1.

Oggetto e obiettivi del triennio

1. La presente legge disciplina, per il triennio successivo alla sua entrata in vigore, la gestione straordinaria delle specie cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone, di seguito denominate anche «ungulati», in Toscana perseguendo i seguenti obiettivi:

a) individuare nel territorio regionale le aree problematiche per una o più specie di ungulati selvatici, denominate in termini gestionali e non biologici come «aree non vocate», ove la gestione è di tipo non conservativo;

b) individuare nel territorio regionale, per ciascuna delle specie di ungulati selvatici, le «aree vocate», ove la gestione è di tipo conservativo;

c) realizzare, attraverso adeguate forme di gestione faunistico-venatoria e di controllo, gli obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazionalità;

d) monitorare le azioni condotte per valutarne l'efficacia in termini di riduzione dell'impatto di tali specie nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle colture e alle attività agricole, alle opere destinate all'agricoltura, alle attività selvicolturali e alla viabilità nelle aree non vocate e vocate;

e) favorire la creazione di percorsi di filiera relativi alla gestione delle carni degli ungulati selvatici e la valorizzazione della risorsa.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni;

a) aree non vocate: porzioni del territorio regionale caratterizzate dalla presenza diffusa di colture agricole, danneggiate o potenzialmente danneggiabili da una o più specie di ungulati, nelle quali la gestione di tale specie è di tipo non conservativo;

b) aree vocate: porzioni del territorio agro-silvo-pastorale destinate alla gestione conservativa di una o più specie di ungulati, residue rispetto alle aree non vocate;

c) braccata (o battuta): prelievo effettuato sul cinghiale su superfici medio-ampie, attraverso squadre formate da diciotto o più cacciatori iscritti e con l'utilizzo di un numero non limitato di cani;

d) cane limiere: cane utilizzato nel prelievo con la tecnica della «girata»;


e) comprensorio: porzione di territorio quale definita dall'art. 6-*bis* della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

f) densità obiettivo: densità di ungulati da raggiungere in una determinata area attraverso la gestione ed il prelievo. Si riferisce temporalmente al termine della stagione venatoria;

g) gestione non conservativa: applicazione dei sistemi di gestione venatoria e di controllo finalizzati alla costante rimozione di una specie selvatica da una determinata area;

h) gestione conservativa: attuazione di procedure di gestione finalizzate al mantenimento nel tempo di una specie selvatica in un determinato territorio;

i) girata: tecnica di prelievo caratterizzata dall'utilizzo di un solo cane (limiere), in genere tenuto a guinzaglio lungo da un cacciatore, e da un ridotto numero di altri cacciatori che si appostano circondando un'area di piccole dimensioni;



j) istituti faunistici pubblici: le zone di protezione, le oasi, le zone di ripopolamento e cattura, le zone di rispetto venatorio, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17-bis della l.r. 3/1994. Sono altresì assimilati a tale categoria i fondi chiusi e i fondi sottratti alla caccia programmata di cui all'art. 25 della l.r. 3/1994;

k) istituti faunistici privati: i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie, le aziende agriturismo-venatorie, le aree addestramento cani di cui, rispettivamente, agli articoli 18, 20, 21 e 24 della l.r. 3/1994;

l) prelievo in forma singola: prelievo effettuato da uno o più cacciatori fino ad un massimo di tre, anche con l'uso di cani, sia da punto fisso che in movimento;

m) prelievo selettivo a scalare: modalità di prelievo in cui il cacciatore, entro i limiti dei capi per ciascuna specie a lui assegnati, sceglie il capo da abbattere nel rispetto dei quantitativi massimi previsti dal piano di prelievo annuale per ciascuna classe di sesso/età;

n) unità di gestione: area minima entro la quale si atua il piano annuale di gestione ungulati del comprensorio.

Art. 3.

Individuazione delle aree vocate e non vocate

1. La Regione approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno stralcio del piano faunistico-venatorio regionale nel quale dispone la revisione dei confini attuali delle aree vocate e non vocate per ciascuna delle specie ungulati di cui all'art. 1, sentiti gli ambiti territoriali di caccia (ATC), includendo nelle zone non vocate: le aree coltivate soggette a danni documentati nel quinquennio precedente, le aree coltivate potenzialmente danneggiabili anche in presenza di opere di dissuasione, i terreni potenzialmente coltivabili da rimettere a coltura, comprese le frazioni boscate e cespugliate tra loro intercluse, attestandone i confini lungo linee fisiche di facile identificazione. Limitatamente alla specie cinghiale sono incluse tra le zone non vocate le zone di ripopolamento e cattura.

2. Nel piano di cui al comma 1, per le aree vocate è determinata la densità obiettivo per ciascuna specie di ungulati di cui all'art. 1. Nelle more dell'approvazione del piano, la densità per il cinghiale è fissata in 2,5 soggetti ogni 100 ettari al termine della stagione venatoria.

3. Per svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi del Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

4. Fino all'approvazione del piano stralcio di cui al comma 1, restano valide le previsioni sulle aree vocate e non vocate contenute nei piani faunistici venatori provinciali. A seguito dell'approvazione del piano stralcio di cui al comma 1, i piani faunistici venatori provinciali restano validi sino all'entrata in vigore del nuovo piano faunistico-venatorio regionale per le parti non in contrasto con la presente legge.

Art. 4.

Gestione venatoria nelle aree non vocate

1. Per consentire il prelievo selettivo la Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA, approva annualmente, con riferimento alle aree non vocate e non soggette a divieto di caccia, un piano di prelievo selettivo «a scalare».

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano è approvato in conformità ai seguenti criteri:

a) per le specie capriolo, cervo, daino e muflone, il piano di prelievo è definito assumendo come densità attuale delle popolazioni il 70 per cento di quella media riscontrata nei distretti delle aree vocate confinanti nell'annata precedente. La suddivisione in classi di prelievo del contingente stimato è equivalente a quella media dei medesimi distretti;

b) per la specie cinghiale, il piano di prelievo è calcolato considerando come consistenza delle popolazioni quella derivante dalla media della densità di abbattimento ottenuta nei distretti delle aree vocate confinanti nell'annata precedente.

3. Negli anni successivi al primo anno di applicazione della presente legge il piano annuale tiene conto dei fattori di correzione derivanti dagli indici di prelievo realizzati in attuazione del piano precedente e dalle informazioni censuarie raccolte.

4. La Giunta regionale approva, con deliberazione, previo parere dell'ISPRA, il calendario venatorio annuale, relativo alle aree non vocate e alle specie di cui al comma 2, indicando i periodi e gli orari del prelievo tenendo conto dei periodi in cui si manifestano maggiormente i danni con lo scopo di prevenirli.

5. Il prelievo di cui al comma 1 può essere eseguito con assegnazione «a scalare» esclusivamente da appostamento/punto di tiro e non alla cerca né con utilizzo di cani, salvo quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti e a ciò abilitati, mediante arma a canna rigata, di calibro consentito, munita di ottica o mediante arco da almeno 40 libbre di potenza per il prelievo del capriolo e 50 libbre di potenza per le altre specie, nell'orario compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto. L'accesso all'appostamento/punto di tiro deve avvenire con arma scarica e in custodia. Gli appostamenti/punti di tiro sono scelti dal cacciatore all'interno del settore di prelievo individuato dall'ATC e dai titolari di istituti privati ciascuno nel territorio di propria competenza. Negli istituti privati il prelievo può essere eseguito anche nella modalità della cerca.

6. Il prelievo venatorio selettivo su ciascuna specie nelle aree non vocate, articolato in distretti, suddivisi in settori di prelievo, aventi superficie equivalente a quella non vocata del sotto-ambito, può essere eseguito da:

a) cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento;

b) proprietari e conduttori dei fondi agricoli iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento;



c) nei territori di propria competenza, i titolari ed ospiti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento o accompagnati da personale abilitato.

7. Per la specie cinghiale, limitatamente alle aree non vocate cacciabili e ai periodi ed agli orari e giorni indicati specificatamente dal calendario venatorio di cui al comma 4, il prelievo è altresì consentito in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata secondo le modalità stabilite da ISPRA per tale fattispecie, da tutti i cacciatori iscritti all'ATC o, negli istituti privati, dai cacciatori autorizzati.

8. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui al presente articolo debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'art. 58, comma 1, lettera q), della l.r. 3/1994.

9. Gli ATC provvedono:

a) ad attuare tutte le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio di competenza nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;

b) a supportare sotto il profilo economico, organizzativo e logistico le sessioni d'esame di abilitazione alle diverse forme di prelievo;

c) a rendicontare alla Regione, almeno a cadenza mensile, il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati;

d) a fornire idonei mezzi di prevenzione ai conduttori professionali e non professionali di fondi agricoli;

e) a dividere il proprio territorio ricadente in area non vocata in settori di prelievo, di cui al comma 6, delle dimensioni massime di 40 ettari.

10. La Giunta regionale provvede, nelle more della suddivisione del territorio di cui al comma 9, lettera e), ad individuare per ciascun ATC le modalità di accesso al prelievo.

Art. 5.

Interventi di controllo faunistico

1. La Regione, nel caso di inefficacia dei metodi ecologici dimostrata sulla base di una valutazione tecnica che tiene conto dei danni rilevati o potenziali, anche eventualmente segnalati dai proprietari o conduttori dei fondi, approva, previo parere dell'ISPRA, piani di controllo, ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994, di validità non superiore ai tre anni.

2. Negli interventi di controllo di cui al comma 1, sono comunque ammessi:

a) le armi di cui all'art. 31 della l.r. 3/1994;

b) l'utilizzo di fari e strumenti di intensificazione della luce;

c) l'utilizzo di attrattivi;

d) l'utilizzo delle metodologie di prelievo basate sull'aspetto, la cerca e trappole selettive;

e) solo per la specie cinghiale, la girata;

f) una volta applicati senza successo metodi di prelievo alternativi, solo per la specie cinghiale può essere utilizzata la braccata, in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi impatti su altre specie selvatiche.

3. L'utilizzo delle diverse metodologie viene deciso dalla Regione in accordo con gli ATC o con i gestori degli istituti privati ed il soggetto che coordina gli interventi. L'utilizzo delle trappole deve essere privilegiato nelle aree urbane e peri-urbane e nelle aree agricole ove sia ravvisata l'inefficacia degli altri sistemi di controllo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le operazioni di cattura possono essere affidate, mediante appositi protocolli di gestione, ai proprietari e conduttori dei fondi.

Art. 6.

Gestione venatoria nelle aree vocate

1. Nelle aree vocate di cui all'art. 3, la presenza degli ungulati viene mantenuta, a cura dei soggetti gestori, nei livelli di consistenza interspecifica sostenibile dall'ambiente, definiti tenuto anche conto degli effettivi danneggiamenti ambientali, all'agricoltura, ai boschi e dalle capacità di rinnovazione forestale. I piani di prelievo sono realizzati nel rispetto del calendario venatorio di cui all'art. 7, comma 6 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)»).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite a livello di comprensorio, mediante il piano annuale di gestione ungulati articolato in unità di gestione, quali i distretti, gli istituti faunistici e le aree protette.

3. L'ATC, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano annuale di gestione degli ungulati. Ai fini della migliore gestione, in sede di approvazione, la Giunta regionale può procedere alla modifica della proposta. La Giunta regionale approva il piano previo parere dell'ISPRA.

4. La proposta di piano, costituita dai piani di prelievo selettivo e di prelievo al cinghiale in braccata:


a) è articolata per comprensorio e contiene le indicazioni delle singole unità di gestione, raccolte dall'ATC competente;

b) è predisposta sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio sull'abbondanza e stato delle popolazioni, con metodologie indicate dalla Regione;

c) prevede le misure dirette (prelievi) e indirette (prevenzione danni) e la loro ripartizione nel comprensorio tra i diversi soggetti gestori di ciascuna unità di gestione;

d) è redatta anche tenendo conto del monitoraggio di cui al comma 5.

5. I soggetti gestori delle aree protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico



ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), avvalendosi obbligatoriamente dell'ISPRA o del CIRSeMAF, attuano, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le forme di monitoraggio della consistenza degli ungulati presenti sul territorio di propria competenza.

6. I soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette attuano il piano per il territorio di propria competenza. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi del piano, la Regione interviene con le modalità di cui all'art. 5.

7. Al fine di rendere celere e puntuale la realizzazione dei piani numerici di prelievo selettivo, nel territorio gestito, l'ATC deve obbligatoriamente prevedere, almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano su ciascuna classe, il prelievo «a scalare», consentendo l'attivazione contemporanea anche di tutti gli iscritti al distretto abilitati al prelievo sulla specie. L'ATC attiva misure tali da garantire il rispetto del piano di prelievo.

8. Al fine di facilitare la realizzazione dei piani di prelievo negli interventi in braccata effettuati dalle squadre di ciascun distretto, fermo restando fisso il numero di squadre attive sul territorio regionale, il numero di partecipanti minimo per tali azioni di caccia è fissato in diciotto cacciatori iscritti.

9. Il comitato di gestione dell'ATC:

a) destina la vendita di una quota non inferiore al 20 per cento di cervidi e bovini, abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto;

b) dispone le misure necessarie a favorire la partecipazione dei cacciatori ospiti alle attività di caccia in braccata delle squadre.

10. I proventi delle attività di cui al comma 9 sono vincolati all'indennizzo dei danni, alla realizzazione di interventi di prevenzione e alla gestione degli ungulati.

Art. 7.

Gestione e valorizzazione delle carni

1. Gli ATC provvedono a proprie spese, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di almeno un centro di sosta, così come definito dalla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 1185 (Approvazione documento recante «Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta «CdS»»), aumentandone il numero di uno ogni duemilacinquecento capi di ungulati abbattuti, facendo riferimento ai dati di abbattimento dell'annata precedente. I centri di sosta devono essere dislocati sul territorio di competenza in modo diffuso ed omogeneo e posti a disposizione dei cacciatori di ungulati, attraverso specifiche regolamentazioni e protocolli.

2. Gli ATC predispongono specifici accordi con i centri di lavorazione carni o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di ungulati provenienti dalle attività di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994, nonché degli eventuali ulteriori capi ceduti dai cacciatori.

3. Gli ATC dispongono altresì, con la propria partecipazione economica alle spese, i percorsi finalizzati all'abilitazione come «cacciatore formato» in materia di igiene e sanità, di cui all'allegato A, capo 6, della deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2013, n. 910 (Direttive inerenti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca Delibera G.R. n. 926/2007), di almeno due cacciatori per squadra di caccia al cinghiale e di due cacciatori per distretto di caccia di selezione.

4. Ciascun ATC predispone accordi con associazioni locali, attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare una quota dei capi di ungulati, provenienti dalle attività di controllo, ad attività di beneficenza alimentare.

5. La Regione, attraverso la programmazione economica agricolo forestale può provvedere alla predisposizione di azioni di valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne degli ungulati selvatici cacciati e abbattuti, anche mediante l'avvio dei percorsi di riconoscimento di qualità.

Art. 8.

Circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie

1. Per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie i comuni possono individuare nel proprio territorio percorsi fissi, in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore.

2. L'individuazione è fatta secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 2, della l.r. 48/1994.

3. I comuni individuano i percorsi previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore.

4. Il comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui al comma 1, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.

Art. 9.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'andamento delle azioni previste dalla presente legge e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, è determinato dal raffronto tra la situazione esistente e la raccolta ed analisi di indici riferiti al prelievo effettuato e all'andamento dei danni economici da questi causati all'agricoltura, alla biodiversità e alle altre attività antropiche, annualmente e allo scadere dei tre anni di validità della presente legge.

2. La Regione svolge le attività di monitoraggio avvalendosi dell'ISPRA o del CIRSeMAF.

3. Sulla base del monitoraggio delle azioni di cui alla presente legge è realizzato il sistema informativo faunistico-venatorio, nel quale vengono inserite, da parte della Regione, degli ATC, degli istituti privati e delle aree protette, le informazioni di cui all'art. 10, comma 2, della l.r. 3/1994.



Art. 10.

Vigilanza e potere sostitutivo della Regione

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è svolta dai soggetti di cui all'art. 51 della l.r. 3/1994.

2. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico degli ATC di cui all'art. 4, comma 9, all'art. 6 e all'art. 7, la Regione diffida l'ATC ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), con oneri a carico del soggetto inadempiente.

3. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico dei soggetti gestori delle aree protette regionali e degli istituti faunistici pubblici di cui all'art. 6, commi 5 e 6, la Regione diffida i soggetti gestori ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede ai sensi della l.r. 53/2001, con oneri a carico del soggetto inadempiente.

Art. 11.

Clausola valutativa

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale invia alla commissione competente per materia una relazione in cui si evidenzia ogni informazione utile per la stima della condizione iniziale in cui si inserisce l'intervento obiettivo, in particolare:

a) il numero degli incidenti stradali causati dagli ungulati distinti per provincia;

b) l'entità economica dei danni all'agricoltura causati dagli ungulati distinti per provincia;

c) la stima del numero degli ungulati distinti per specie e provincia.

2. Nella relazione di cui al comma 1 è anche illustrato il procedimento di verifica degli effetti della legge obiettivo con particolare riferimento agli indicatori che si intendono utilizzare ed alla loro metodologia di rilevazione.

3. Entro il 30 giugno degli anni 2017 e 2018 e a conclusione dell'intervento, al fine di valutare l'efficacia in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione in cui sono evidenziati i risultati ottenuti, evidenziando in particolare il raffronto per ognuno di essi tra la situazione iniziale e la situazione finale.

4. La commissione competente per materia, utilizzando la documentazione di cui al comma 3, acquisisce anche la valutazione delle associazioni rappresentative dei cacciatori, delle associazioni rappresentative degli agricoltori e delle associazioni ambientaliste, relativamente all'efficacia degli interventi e dei risultati ottenuti dall'intervento regionale.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3 (RECEPIMENTO DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 «NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO»)

Art. 12.

*Attività dell'ATC.
Modifiche all'art. 12 della l.r. 3/1994*

1. Dopo la lettera d) del comma 1, dell'art. 12 della l.r. 3/1994 è inserita la seguente: «d bis) attua, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, le misure per la gestione in sicurezza e la valorizzazione delle carni dei capi di ungulati cacciati e abbattuti».

Art. 13.

*Gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
Sospensione dell'efficacia dell'art. 28-bis della l.r. 3/1994*

1. L'efficacia dell'art. 28-bis della l.r. 3/1994 è sospesa per il periodo di vigenza della presente legge.

Art. 14.

*Indennizzo dei danni causati dagli ungulati.
Sospensione dell'efficacia dell'art. 28-ter della l.r. 3/1994*

1. L'efficacia dell'art. 28-ter della l.r. 3/1994 è sospesa per il periodo di vigenza della presente legge.

Art. 15.

*Abilitazione alla caccia di selezione.
Inserimento dell'art. 28-quater nella l.r. 3/1994*

1. Dopo l'art. 28-ter è inserito il seguente:

«Art. 28-quater (Abilitazione alla caccia di selezione). — 1. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale.

2. L'abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza ad un corso ed il superamento di un esame finale comprendente una prova scritta e una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale è sufficiente il superamento di una prova scritta e di una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al prelievo selettivo di altre specie è sufficiente il superamento della sola prova scritta.

3. L'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. In via di prima applicazione confluiscono nel registro regionale di cui al comma 1 i cacciatori già abilitati dalle province toscane o da altre regioni.».



Art. 16.

*Controllo della fauna selvatica.
Modifiche all'art. 37 della l.r. 3/1994*

1. Al comma 2 dell'art. 37 della l.r. 3/1994 le parole: «Le Province» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione», la parola «provvedono» è sostituita dalla seguente: «provvede» e le parole: «dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ISPRA.».

2. Al comma 2-bis dell'art. 37 della l.r. 3/1994 le parole: «Le Province utilizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione utilizza».

3. Il comma 3 dell'art. 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2-bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'art. 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.».

4. Il comma 4 dell'art. 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente: «4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l'ISPRA. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo.».

5. Al comma 4-bis dell'art. 37 della l.r. 3/1994 le parole: «dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

6. Il comma 4-ter dell'art. 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«4-ter. I cacciatori iscritti nel registro di cui all'art. 28-quater sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di riferimento.».

7. Al comma 4-quater dell'art. 37 della l.r. 3/1994 le parole: «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

8. Al comma 6 dell'art. 37 della l.r. 3/1994 le parole: «La Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

9. Al comma 6-bis dell'art. 37 della l.r. 3/1994 le parole: «Le province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può».

Art. 17.

*Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie.
Modifiche all'art. 58 della l.r. 3/1994*

1. La lettera o) del comma 1 dell'art. 58 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente: «o) sanzione amministrativa da euro 1.030,00 a euro 6.180,00 per ogni capo abbattuto delle specie: cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nelle leggi e nei regolamenti regionali; qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata. La stessa sanzione si applica per chi acquisisce, somministra o commercia carne appartenente alle specie cinghiale, cervo, daino, capriolo e muflone non proveniente da abbattimenti autorizzati o sprovvista dei documenti accompagnatori attestanti la legittima provenienza e per chi immette ungluati al di fuori dei recinti autorizzati;».

Capo III

NORME TRANSITORIE

Art. 18.

Norme transitorie

1. La Giunta regionale provvede a modificare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), apportando le modifiche necessarie per l'attuazione della presente legge.

2. Fino all'approvazione delle modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2011, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 19.

Efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 rimangono in vigore per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 9 febbraio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 febbraio 2016.

(Omissis).

16R00238



LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2016, n. 11.

**Istituzione per la gestione del Parco Nazionale della Pace.
Modifiche alla l.r. 38/2002.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 5 del 12 febbraio 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

*Fondazione Parco nazionale della pace.
Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 38/2002*

1. L'art. 7 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli), è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace*). — 1. La Regione individua in una istituzione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della pace, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del «Parco nazionale della pace», a Sant'Anna di Stazzema - Lucca).

2. La Regione Toscana partecipa con un proprio rappresentante nell'organo di amministrazione dell'istituzione di cui al comma 1.

3. L'istituzione di cui al comma 1, è costituita dal Comune di Stazzema, tenuto conto dei seguenti indirizzi:

a) cultura della pace, del riconoscimento delle memorie storiche e dell'integrazione tra i popoli, perse guita attraverso lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:

1) organizzazione di manifestazioni, incontri e convegni, mostre e spettacoli sui temi della pace e del disarmo;

2) promozione e pubblicazione di studi e documentazione;

3) creazione di una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale;

4) organizzazione e assegnazione di premi a persone o enti che abbiano contribuito con le loro opere o le loro azioni a promuovere la pace, il disarmo e la collaborazione internazionale;

5) valorizzazione del Museo storico della resistenza.

b) riconoscimento della funzione del Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, già costituito per iniziativa del Comune di Stazzema ai sensi della legge regionale 12 agosto 1991, n. 39 (Contributi della Regione Toscana a favore del Comune di Stazzema per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della resistenza), nell'ambito delle attività dell'istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace.

4. Il Comune di Stazzema, ai sensi della legge 381/2000, provvede a determinare i confini del Parco nazionale della pace, nonché a redigere il progetto di sistemazione dell'area destinata al Parco stesso.».

Art. 2.

Norma finale.

Sostituzione dell'art. 9-bis della l.r. 38/2002

1. L'art. 9-bis della l.r. 38/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 9-bis (*Contributo regionale*). — 1. Fino alla costituzione dell'istituzione di cui all'art. 7, comma 1, da perfezionarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione sostiene, con un contributo annuale, il Comune di Stazzema per la realizzazione di iniziative e manifestazioni che abbiano come finalità l'esaltazione dei valori storici e civili dei quali è simbolo il Comune stesso. Dalla data di costituzione dell'istituzione, il contributo annuale è destinato all'istituzione.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede alla determinazione del contributo annuale di cui al comma 1.

3. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti di comodato stipulati in attuazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 63 (Intervento a sostegno dell'Istituto storico della Resistenza).».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 febbraio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 febbraio 2016.

(*Omissis*).

16R00239



LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2016, n. 12.

Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, conferenze di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 26/2009, 40/2009 e 70/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 26 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

*Direttore.
Modifiche all'art. 7 della l.r. 1/2009*

1. Dopo la lettera *i*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è inserita la seguente:

“*i-bis*) adotta, nei casi di emergenza, gli atti di competenza dei dirigenti qualora, per cause di forza maggiore debitamente motivate, ricorra l'oggettiva impossibilità degli stessi a provvedere;”.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“*1-bis*. Il direttore può delegare al dirigente responsabile di settore la funzione di cui al comma 1, lettera *k-bis*), qualora la commissione svolga funzioni riconducibili alla competenza esclusiva del dirigente stesso.”.

Art. 2.

*Delega di funzioni dirigenziali.
Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 1/2009*

1. L'art. 10 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (*Delega di funzioni dirigenziali*). — 1. I responsabili di settore possono delegare a dipendenti inquadrati nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, che siano titolari di incarico di posizione organizzativa, alcune delle funzioni di cui all'art. 9, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 e dei criteri e modalità determinate con decreto del Direttore generale della Giunta regionale.

2. La delega è conferita con atto scritto motivato, per specifiche esigenze funzionali o di progetto, per un periodo di tempo non superiore a tre anni e, comunque, inferiore alla durata dell'incarico del delegante, e viene svolta sulla base di direttive impartite dallo stesso.

3. La delega può essere altresì attribuita per la partecipazione a conferenze di servizi secondo quanto previsto all'art. 26, comma *2-bis*, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).”.

Art. 3.

*Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori.
Modifiche all'art. 14 della l.r. 1/2009*

1. Al comma 4 dell'art. 14 della l.r. 1/2009 le parole: “alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “al ruolo dirigenziale regionale”.

Art. 4.

Personale delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all'art. 44 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“*1-bis*. Gli autisti in servizio a tempo indeterminato sono assegnati all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Tale personale è scelto con le modalità di cui all'art. 44, comma 1, lettere *a*) e *b*).”.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“*5-bis*. Per l'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, il numero di personale a tempo determinato di cui al comma 5 è definito con esclusione, oltre che del responsabile, anche del contingente di personale di cui al comma *1-bis*.”.

Art. 5.

*Criteri prioritari di selezione del personale.
Modifiche all'art. 49-bis della l.r. 1/2009*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 49-bis della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:

“*6-bis*. Il presente articolo non si applica al responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e agli autisti assegnati al medesimo Ufficio.”.


Art. 6.

*Portavoce del Presidente del Consiglio regionale.
Modifiche all'art. 52 della l.r. 1/2009*

1. La rubrica dell'art. 52 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale”.

2. Il comma 1 dell'art. 52 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per l'intera durata in carica, di un portavoce o di un responsabile delle relazioni istituzionali o di entrambe le figure, anche esterni all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione, per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale o con gli organi di informazione.”.



3. Il comma 5 dell'art. 52 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“5. Il trattamento economico è determinato con la delibrazione di cui all'art. 49, commi 4 e 4-bis, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati.”

4. Al comma 7 dell'art. 52 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “Qualora il portavoce” sono aggiunte le seguenti: “o il responsabile delle relazioni istituzionali”.

Art. 7.

Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'art. 53 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 53 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“1-bis. Gli autisti in servizio a tempo indeterminato sono assegnati all'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale. Tale personale è scelto con le modalità di cui all'art. 53, comma 1, lettere a) e b), e ad esso, in deroga all'art. 53, comma 8-bis, non si applica l'art. 51, comma 8.”

Art. 8.

Ufficio.

Modifiche all'art. 14 della l.r. 26/2009

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è sostituita dalla seguente:

“b) può altresì svolgere attività di sostegno ed informazione a favore degli enti locali della Toscana, nonché delle imprese toscane e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono in ambito comunitario attività a favore della Regione Toscana, anche tramite la messa a disposizione di locali nell'ambito dell'ufficio di Bruxelles e delle relative dotazioni, con le modalità di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 legge forestale della Toscana”), sulla base di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale.”

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 14 della l.r. 26/2009 sono aggiunte le parole: “, con altre regioni europee e reti interregionali europee”.

Art. 9.

Personale.

Modifiche all'art. 15 della l.r. 26/2009

1. Al comma 2 dell'art. 15 della l.r. 26/2009 le parole: “non superiore al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 65 per cento”.

Art. 10.

*Rappresentante della Regione nelle conferenze.
Modifiche all'art. 26 della l.r. 40/2009*

1. Il comma 2-bis dell'art. 26 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è sostituito dal seguente:

“2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, primo periodo, il dirigente può delegare, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 1/2009, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.”

Art. 11.

*Trasferimento del personale di supporto.
Modifiche all'art. 19 della l.r. 70/2015*

1. Al comma 1-bis dell'art. 19 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, non si applicano se è raggiunta, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, un'intesa tra la Regione e l'ente di provenienza del personale idoneo, formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, volta a tenere conto delle esigenze organizzative dell'ente medesimo, sulla base della quale l'ente locale procede alle autorizzazioni al trasferimento.”

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 19 febbraio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2016.

(*Omissis*).

16R00242



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2016, n. 6.

Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 - Speciale - del gennaio 2016).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 53/4 del 30 dicembre 2015;

PROMULGA

la seguente legge regionale e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate

1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio di competenza 2016-2018 per l'importo di euro 8.077.040.655,37 per l'esercizio finanziario 2016, di euro 6.005.790.172,77 per l'esercizio finanziario 2017 e di euro 5.951.649.608,30 per l'esercizio finanziario 2018.

2. È approvato in euro 9.330.123.064,95 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2016, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 376.689.063,40 stimata al 1° gennaio 2016.

Art. 2.

Stato di previsione delle spese

1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2016-2018 per l'importo di euro 8.077.040.655,37 per l'esercizio finanziario 2016, di euro 6.005.790.172,77 per l'esercizio finanziario 2017 e di euro 5.951.649.608,30 per l'esercizio finanziario 2018.

2. È approvato in euro 8.485.632.411,95 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2016.

Art. 3.

Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2016-2018

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118e s.m.i., il bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2016-2018, si compone:

a) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2016-2018 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto) - (Allegato n. 1);

b) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2016-2018 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli (allegato n. 2);

c) del prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2016-2018 (allegato n. 3);

d) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2016-2018 (allegato n. 4);

e) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2016-2018 (allegato n. 5);

f) del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato n. 6);

g) del prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (allegato n. 7);

h) del prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato n. 8);

i) del prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato n. 9);

l) del prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato n. 10);

m) del prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato n. 11);

n) dell'elenco concernente le spese obbligatorie (allegato n. 12);

o) della nota integrativa (allegato n. 13).

2. Costituiscono ulteriori allegati al bilancio di previsione 2016 - 2018:

a) la nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (allegato n. 14);

b) l'elaborato concernente l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'art. 20 del decreto legislativo 118/2011 (allegato n. 15);

c) il prospetto di raffronto tra le entrate dell'Unione europea e dello Stato con le correlate spese, nonché il prospetto che mette a raffronto le entrate regionali vincolate, per legge, alle specifiche destinazioni di spesa ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (allegato n. 16).

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a) il "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);



b) il Bilancio finanziario gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.

Art. 4.

Residui attivi

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2015, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016, è di euro 2.413.047.928,35.

Art. 5.

Residui passivi

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2015, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016, è di euro 1.884.422.953,14.

Art. 6.

Autorizzazione per accertamenti e riscossioni

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 118/2011 sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate, così come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unità di voto (tipologie), di cui all'allegato 1.

Art. 7.

Autorizzazione per impegni e pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 118/2011 sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unità di voto (programmi), di cui all'allegato 2.

Art. 8.

Risultato di amministrazione presunto

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 118/2011, il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2015, così come riportato nell'allegato 8, al netto della voce B "Totale parte accantonata" e della voce C "Totale parte vincolata" è determinato provvisoriamente in un disavanzo di euro 698.314.365,14; parimenti, è determinato provvisoriamente in euro 601.515.973,45 il disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2014 e del riac-

certamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, del decreto legislativo 118/2011.

2. Ai sensi dell'art. 39, comma 9, del decreto legislativo 118/2011, è iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per l'importo complessivo di euro 69.410.000,00 per ciascuna delle tre annualità di bilancio (2016-2017-2018), così determinata:

a) euro 61.318.498,00 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125 in deroga all'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 118/2011, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) euro 2.409.550,00 quale annualità del disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato presuntivamente al 1° gennaio 2015;

c) euro 5.681.432,00 quale annualità del disavanzo di amministrazione vincolato per il rimborso dell'anticipazione di liquidità ex decreto-legge 35/2013, secondo le modalità di cui al decreto-legge 179/2015.

3. Con riferimento alla lettera a) del comma 2, in applicazione dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125, in deroga all'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 118/2011, è autorizzato a decorrere dal 2016 il ripiano del disavanzo nel numero massimo di annualità previste dalla legislazione vigente, con l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo. Con apposita delibera, la Giunta regionale, a seguito dell'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2016 ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva il piano di rientro di cui al citato comma 5, dell'art. 9, del decreto-legge 78/2015.

4. Con riferimento alla lettera b) del comma 2, in applicazione dell'art. 3, comma 15 del decreto legislativo 118/2011 ed in attesa della definizione dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, commi 7 e seguenti dello stesso decreto legislativo, è iscritta, a titolo prudenziale, nello stato di previsione della spesa, per ciascuna delle tre annualità di bilancio nella voce disavanzo, la somma di euro 2.409.550,00, quale accantonamento presunto trentennale relativo alla quota del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 1° gennaio 2015.

5. Con riferimento alla lettera c) del comma 2, in applicazione del decreto-legge 179/2015, è iscritta nello stato di previsione della spesa, nella voce disavanzo, la somma di euro 5.681.432,00 per ciascuna delle tre annualità di bilancio, quale accantonamento relativo alla quota del rimborso dell'anticipazione di liquidità ex decreto-legge 35/2013.

6. Ai sensi dell'art. 42, comma 8, del decreto legislativo 118/2011 e dell'art. 10, comma 7, della L.R. 3/2002, è iscritto nella voce "utilizzo Avanzo di amministrazione" nello stato di previsione delle entrate, il saldo finanziario presunto relativo alle risorse vincolate da riassegnare, pari a euro 1.366.211.622,00, destinato alla copertura delle somme riscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa corrente nella missione 20, programma 01 (fondo di riserva) per la riassegnazione delle economie vincolate, e per la riassegnazione di residui parenti vinco-



lati a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria o comunque afferenti a risorse recanti vincolo di destinazione di spesa.

7. Ai sensi del comma 9, dell'art. 1, del decreto-legge 13.11.2015, n. 179, è iscritto nella voce "utilizzo Avanzo di amministrazione" nello stato di previsione delle entrate, l'importo di euro 170.442.960,17, pari alle anticipazioni di liquidità ex decreto-legge 35/2013, acquisite nell'anno 2013, al netto dei rimborsi al 31.12.2014, destinato alla copertura del fondo relativo alle anticipazioni di liquidità previsto nella missione 20, programma 01 (fondo di riserva), al netto dei rimborsi effettuati nell'anno 2015.

Art. 9.

Residui passivi perenti

1. È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, nel Programma 01, Missione 20, dello stanziamento del "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori", ai sensi dell'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 e dell'art. 18, comma 2, della L.R. 3/2002, per un importo in competenza di euro 1.710.000,00 per ciascuna delle annualità di bilancio.

Art. 10.

Reiscrizione residui perenti con vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 118/2011 e dell'art. 34, comma 7, lettera b), della L.R. 3/2002, è autorizzata l'iscrizione nell'anno 2016, nello stato di previsione del titolo I della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, dello stanziamento denominato Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui per un importo di competenza di euro 106.830.320,00.

Art. 11.

Economie con vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 118/2011 e dell'art. 34, comma 7, lettera c) della L.R. 3/2002, nello stato di previsione del titolo I della spesa, è autorizzata l'iscrizione nell'anno 2016, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, del Fondo per la riassegnazione di economie vincolate per un importo di euro 1.259.381.302,00.

2. Il dirigente del Servizio bilancio è autorizzato a prelevare dal fondo di cui al comma 1, con propria determinazione, su richiesta delle Strutture regionali competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli stanziamenti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 12.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118/2011 e dell'art. 18, comma 3, della L.R. 3/2002, nello stato di previsione del titolo I della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autoriz-

zata l'iscrizione del Fondo di riserva per un importo pari ad euro 1.826.536,18 nell'esercizio finanziario 2016 e di euro 2.000.000,00 per gli esercizi finanziari 2017 e 2018.

2. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 118/2011, il dirigente del Servizio bilancio dispone, con propria determinazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nello specifico elenco.

Art. 13.

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 118/2011 e dell'art. 19 della L.R. 3/2002, nello stato di previsione del titolo I della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del Fondo di riserva per le spese impreviste per un importo di euro 5.000,00 per ciascuna annualità.

2. I prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale, da trasmettere alla Presidenza del consiglio regionale entro trenta giorni dall'adozione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 3/2002.

Art. 14.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa


1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 118/2011 e dell'art. 20 della L.R. 3/2002, nello stato di previsione della spesa del titolo I, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata nell'anno 2016 l'iscrizione del Fondo di riserva di cassa per un importo di euro 150.000.000,00.

2. I prelevamenti dal predetto fondo sono disposti, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, con determinazione del dirigente del Servizio bilancio.

Art. 15.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

1. Ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, dei titoli I e II della spesa, rispettivamente:



a) dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente, per un importo pari ad euro 2.401.000,00 per l'esercizio finanziario 2016, ad euro 3.055.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e ad euro 3.703.000,00 per l'esercizio finanziario 2018;

b) dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale, per un importo pari ad euro 110.900,00 per l'esercizio finanziario 2016, ad euro 72.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e ad euro 82.200,00 per l'esercizio finanziario 2018.

Art. 16.

Fondo per perdite degli organismi partecipati

1. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), nel Programma 03 della Missione 20 del titolo I dello stato di previsione della spesa, è iscritto il Fondo per il pagamento delle perdite degli organismi partecipati, con uno stanziamento di competenza pari ad euro 2.000.000,00 per l'anno 2016.

Art. 17.

Anticipazioni di tesoreria

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 69 del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio è autorizzata l'iscrizione dell'anticipazione di cassa nel titolo 7, tipologia 100, per l'importo annuo di euro 1.000.000.000,00; parimenti, nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del rimborso delle anticipazioni di cassa nella Missione 60, Programma 01, di pari ammontare.

2. La previsione è riferita alle anticipazioni attivabili nel 2016 ed ai diversi reintegri di cassa di volta in volta necessari. Resta fermo il limite riferito a ciascuna anticipazione previsto dal citato art. 69 del decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. come sopra precisato.

Art. 18.

Autonomia del Consiglio regionale

1. Ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 118/2011 e della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18, nella Missione 01, Programma 01, è previsto uno stanziamento di competenza di euro 24.890.000,00 per l'esercizio 2016 e di euro 24.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2017 e 2018; è altresì previsto uno stanziamento di cassa per l'esercizio finanziario 2016 di euro 29.049.500.000,00.

Art. 19.

Variazioni al bilancio

1. Il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio autorizzate ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 118/2011.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo art. 51, comma 3,

del decreto legislativo 118/2011, sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale le variazioni previste dall'art. 51, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, sono autorizzate dal dirigente del Servizio bilancio.

4. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 20.

Annullamento dei diritti di credito

1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.

2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in euro 30,00.

Art. 21.

Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nell'art. 47 della L.R. 3/2002i bilanci relativi agli enti, agenzie ed altri organismi dipendenti dalla Regione saranno approvati con successiva legge regionale.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 approvano i bilanci o adottano i provvedimenti di variazione per rendere i medesimi bilanci compatibili con le assegnazioni previste nel bilancio regionale 2016-2018.

3. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 19 gennaio 2016

D'ALFONSO

(Omissis).

16R00172



REGIONE SICILIA

LEGGE 17 marzo 2016, n. 4.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 12 del 18 marzo 2016 (n. 10))

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (allegato 2).

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (allegato 4).

Art. 3.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) la nota integrativa (allegato 1);
- b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);

f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);

j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);

k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);

l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);

m) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

n) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14).


Art. 4.

Totale generale del bilancio triennale

1. È approvato in 24.116.034.786,45 di euro in termini di competenza ed in 20.381.721.000,00 di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016.

2. È approvato in 23.285.327.105,91 di euro in termini di competenza, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017.

3. È approvato in 23.187.722.460,40 di euro in termini di competenza, il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018.



<p>Art. 5.</p> <p><i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2016.</p>	<p>2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p> <p>Palermo, 17 marzo 2016.</p> <p>CROCETTA</p> <p><i>L'Assessore regionale per l'economia</i> BACCEI</p> <p>(<i>Omissis</i>).</p> <p>16R00225</p>
---	---


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-032) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*
- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*
- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 8 0 6 *

€ 2,00

